NUOVO RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Art. 6

Al funzionario che presentemente occupa il posto di direttore di segreteria di 1ª classe, sara' conservato il titolo di ispettore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA. CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Versione in vigore dal 2 agosto 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ruolo organico del personale delle segreterie universitarie
Estremi	Legge 7 luglio 1907, n. 472
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ruolo-organico-del-personale-delle-segreterie-universitarie/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it